

stema mediato di comparazione fra attività similari, che, a partire dal 1959 (legge 28 dicembre 1959, 59-1472, artt. 88, 90 ora in Code Général des Impôts, art. 1651-bis-1, 1938-6), deve essere portato a conoscenza del soggetto interessato, perché ne possa contestare la validità. Gli elementi di detta comparazione che, ovviamente, tende a accertare solo determinati valori medi, sono forniti dalla misura dei diversi livelli retributivi, praticati da società (datori di lavoro) di corrispondente natura per analoghe causali, dal movimento degli affari, dalla partecipazione del singolo alla riuscita dell'impresa e così via; del pari, viene fatto normalmente rientrare nell'ammontare delle spese deducibili, nel concorso di determinate circostanze, quanto speso dall'impresa per l'attività di direzione (122). Una volta determinata la aliquota retributiva, tutto ciò che eccede viene tassato come dividendo (*Code général des Impôts*, art. 109), anche se il percettore non sia un socio.

In questa fase dell'accertamento, diverso, a seconda del titolo e dello strumento elusivo predisposto dal contribuente, è il trattamento dei cespiti portati dalla società in deduzione dal proprio reddito e recuperati alla tassazione dell'Amministrazione finanziaria: se infatti si è in presenza, ad es. di un eccessivo deprezzamento delle singole poste, non si procede direttamente alla tassazione della parte di utile occultato alla stregua dei dividendi, in quanto la componente fiscalmente recuperata è rimasta nella disponibilità della società (123), mentre invece, ove si tratti di somme corrisposte a titolo retributivo e considerate di ammontare eccessivo, il loro totale viene

---

per l'ipotesi della retribuzione spettante al dipendente non socio, Conseil d'État, 19 giugno 1959, n. 40024. Sul nuovo sistema introdotto dalla legge 28 dicembre 1959, cfr. HEILBRONNER, *Les garanties nouvelles du contribuable*, in *Conseil d'Etat, Études et document*, (fasc. 18) Paris, 1964, 31 sgg.

(122) Sulla deducibilità dell'intero ammontare corrisposto al « président-directeur général » v. Cons. d'État 9 ottobre 1960, n. 49445; id. 20 marzo 1959, n. 36702.

(123) C.G.I. art. 105: 1) « Sont considérés comme revenus distribués :

1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital;

2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison de bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ».

In Italia, per la critica di quella giurisprudenza (cfr. *infra*, sub nota 194) secondo la quale è legittima la presunzione della distribuzione ai soci di un dividendo maggiore di quello dichiarato, allorché nei confronti di una società a ristretta base soggettiva venga accertato, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, un reddito maggiore di quello dichiarato, anche se la società abbia sti-